SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 30 dicembre 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla «Gazzetta Ufficiale» per l'anno 1987 secondo quanto disposto dal decreto del Ministro del tesoro 29 settembre 1986 (*G.U.* n. 242 del 17 ottobre 1986).

Per evitare l'interruzione dell'invio dei fascicoli è indispensabile rinnovare l'abbonamento utilizzando, preferibilmente, i moduli di conto corrente personalizzati già spediti.

Si fa presente che la continuazione dell'abbonamento sarà sospesa a coloro che non risulteranno in regola con il rinnovo alla data del 31 dicembre 1986.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero delle finanze

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

AVVISI DI RETTIFICA

Ministero della pubblica istruzione: Comunicato relativo all'avviso di vacanza del posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento per la disciplina civiltà greca, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova. (Avviso di vacanza pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 dell'11 dicembre 1986) . . . . Pag. 30

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO N. 1:

LEGGE 22 dicembre 1986, n. **910.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987).

86G1234

SUPPLEMENTO N. 2:

LEGGE 22 dicembre 1986, n. **911.**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1987 e bilancio pluriennale per il triennio 1987-1989.

86G1222

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. **85:**

Wax e Vitale, società per azioni, in Genova: Obbligazioni «Non convertibili 1984/1989» sorteggiate il 29 novembre 1986.

Biancoenero, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1986.

A.L.I. - Aereo leasing italiana, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1986.

VI.VI.MA. - Vinicola viticoltori marchigiani, società per azioni, in Ancona: Obbligazioni sorteggiate il 28 novembre 1986.

Alfatherm finanziaria, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1986.

La Mandria, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1986 (emissione 12 settembre 1984).

La Mandria, società per azioni, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1986 (emissione 30 settembre 1985).

Bruno, società per azioni, in Bra: Obbligazioni «1984/1991» sorteggiate il 26 novembre 1986.

ENEL - Ente nazionale per l'energia elettrica, in Roma: Rimborso di obbligazioni «12% - 1980/1987 (Rutherford)».

Iniziativa ME.T.A., società per azioni, in Milano: Estrazione di obbligazioni «7% - 1973/1988».

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 dicembre 1986, n. **912**.

Interpretazione autentica dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'articolo 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi nel senso che gli eredi del mutilato o invalido civile, deceduto successivamente al riconoscimento della inabilità, hanno diritto a percepire le quote di pensione già maturate dall'interessato alla data del decesso, anche se il decesso stesso sia intervenuto prima della deliberazione concessiva del comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, ferma restando la necessità della deliberazione stessa.

2. Nello stesso senso deve intendersi l'articolo 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, relativamente ai soggetti affetti da sordomutismo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SCALFARO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Nota all'art. 1, comma 1:

L'ultimo comma dell'art. 12 della legge n. 118/1971 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), stabilisce che: «In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'inabilità, la pensione non puo essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data della morte».

Nota all'art. 1, comma 2:

L'ultimo comma dell'art. 7 della legge n. 381/1970 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure delll'assegno di assistenza ai sordomuti), dispone che: «In caso di decesso dell'interessato l'assegno non può essere corrisposto agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1758):

Presentato dal Ministro dell'interno (SCALFARO) il 1° aprile 1986.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, l'8 maggio 1986, con pareri delle commissioni 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 23 settembre 1986.

Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede deliberante, il 30 settembre 1986.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, e approvato il 7 ottobre 1986.

Camera dei deputati (atto n. 4066):

Assegnato alla II commissione (Affari interni), in sede legislativa, il 23 ottobre 1986, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla II commissione e approvato il 3 dicembre 1986.

86G1254

LEGGE 22 dicembre 1986, n. **913**.

Modificazione dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 44, concernente la concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623, modificato dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1956, n. 525, dall'articolo 1 della legge 19 aprile 1967, n. 305, dall'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1057, e dall'articolo 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 44, è sostituito dal seguente:

«In attesa che sia attuato il regime di zona franca previsto per il territorio della Valle d'Aosta dall'articolo 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è consentita la immissione in consumo in detto territorio, per il fabbisogno locale, dei sottoindicati prodotti nei limiti dei contingenti annui a fianco di ciascuno di essi specificati, in esenzione dal dazio, dalle imposte di fabbricazione ed erariali di consumo e dalle corrispondenti sovrimposte di confine, dal diritto erariale sugli alcoli nonché dai prelievi stabiliti dai competenti organi della Comunità economica europea in base alle disposizioni di cui al titolo II del trattato firmato a Roma il 25 marzo 1957 e ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203:

Zucchero	q.li	45.000
Caffè crudo	»	6.500
Surrogati di caffè	»	500
Cacao in grani	»	1.000
The	»	100
Semi di soia	»	8.500
Semi di arachidi	»	1.500

Spirito, liquori, acquaviti, profumerie alcoliche, compresi gli spiriti ottenuti nel territorio della Valle d'Aosta dalla distillazione per usi familiari in piccoli alambicchi.	ha.	2.000
Alcol denaturato	»	500
Birra	hl.	20.000
Benzina.	q.li	450.000
Gasolio per autotrazione. . .	»	100.000
Olio combustibile fluido . . .	»	350.000
Gas di petrolio liquefatti (G.P.L.) per la combustione o destinati ad opifici per confezionamento in bombole	»	70.000
Petrolio.	»	12.000
Olio lubrificante.	q.li	8.000
Libri di testo scolastici in altre lingue o lingue miste approvati dall'amministrazione regionale	L.	15.000.000
Attrezzature per l'agricoltura	»	120.000.000
Attrezzature per l'industria, artigianato, turismo, commercio, sanitarie ed ospedaliere ed elementi metallici per paravalanghe.	»	1.500.000.000».

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.500 milioni annui, si fa fronte con il Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

NOTE

Nota al titolo:

La legge n. 44/1979 reca: «Modifica alla legge 6 dicembre 1971, n. 1057, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti». L'art. 1 della predetta legge aveva sostituito l'art. 1 della legge n. 623/1949 relativa anch'essa alla concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti.

Note all'art. 1, comma 1 (si veda anche la nota precedente):

— Il testo dell'art. 14 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), è il seguente:

«Art. 14. — Il territorio della Valle d'Aosta è posto fuori della linea doganale e costituisce zona franca.

Le modalità d'attuazione della zona franca saranno concordate con la regione e stabilite con legge dello Stato».

— La legge n. 1203/1957 ratifica e dà esecuzione ai seguenti accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a)* trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati; *b)* trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati; *c)* convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee. Il titolo II reca norme sull'agricoltura.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 250):

Presentato dal CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA il 20 ottobre 1983.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 9 novembre 1983, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione l'11 giugno 1986, 1° ottobre 1986.

Relazione scritta annunciata il 9 ottobre 1986 (atto n. 250/*A* - relatore: sen. LAI).

Esaminato in aula e approvato il 21 ottobre 1986.

Camera dei deputati (atto n. 4105):

Assegnato alla VI commissione (Finanze e tesoro), in sede legislativa, il 6 novembre 1986, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla VI commissione e approvato il 10 dicembre 1986.

86G1277

LEGGE 22 dicembre 1986, n. **914**.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana aggiuntivo alla convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, firmato a San Marino il 26 gennaio 1984.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana aggiuntivo alla convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, firmato a San Marino il 26 gennaio 1984.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 18.000 milioni per il 1986 si provvede,

quanto a lire 4 500 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento e, quanto a lire 13.500 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986 all'uopo utilizzando per lire 9 000 milioni parte dell'accantonamento preordinato per «Erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori» e per lire 4.500 milioni lo specifico accantonamento. Alla spesa di lire annue 4.500 milioni relativa agli anni 1987 e 1988 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello specifico accantonamento iscritto al detto capitolo 6856.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA REPUBBLICA ITALIANA AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE DI AMICIZIA E BUON VICINATO DEL 31 MARZO 1939.

IL GOVERNO DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI SAN MARINO

e

IL GOVERNO ITALIANO

Allo scopo di venire incontro alle esigenze economiche e di maggiore sviluppo della Repubblica di San Marino, nel tradizionale spirito di amicizia e di collaborazione fra i due Paesi, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Il Governo della Repubblica italiana autorizzerà la Cassa depositi e prestiti a concedere, all'entrata in vigore della presente convenzione, un mutuo per 20 miliardi di lire, ammortizzabile in 35 annualità, al tasso di interesse annuo praticato dalla Cassa stessa al momento della concessione del mutuo.

Articolo 2.

Il Governo della Repubblica di San Marino verserà le annualità occorrenti per l'ammortamento del mutuo di cui all'articolo 1 — comprensive delle quote di capitale ed interessi calcolate con riferimento alla data dell'effettivo versamento — al Tesoro italiano il quale, dopo averle riscosse, provvederà a corrisponderle alla Cassa depositi e prestiti per conto del Governo di San Marino.

A tal fine, il Governo della Repubblica di San Marino concede al Tesoro italiano, a concorrenza dell'ammontare di ciascuna delle annualità di cui al comma precedente, la garanzia del canone annuo corrisposto dalla Repubblica italiana alla Repubblica di San Marino, in base all'articolo 52 della convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, modificato dagli accordi aggiuntivi firmati il 29 aprile 1953, il 20 dicembre 1960, il 6 marzo 1968, il 10 settembre 1971, il 10 luglio 1974, dallo scambio di note del 18 maggio 1978 e dal presente accordo aggiuntivo.

Articolo 3.

A modifica dell'articolo 52 della convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939, successivamente modificato dagli accordi aggiuntivi firmati il 29 aprile 1953, il 20 dicembre 1960, il 6 marzo 1968, il 10 settembre 1971, il 10 luglio 1974 e dallo scambio di note del 18 maggio 1978, la somma che il Governo italiano versa al Governo di San Marino in corrispettivo delle rinuncie fatte da quest'ultimo agli articoli 44, primo comma, 45, primo comma, e 47, numeri 1, 2, 3 e 4 della convenzione del 31 marzo 1939 e successive modifiche, è elevata, a partire dal 1° gennaio 1983, in esenzione da qualsiasi imposta o tassa comprese quelle di bollo e di quietanza, a 9 miliardi di lire annue, da corrispondersi in ratei semestrali anticipati.

Articolo 4.

Il presente accordo sarà sottoposto a ratifica ed entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari dei due Paesi hanno firmato il presente accordo.

FATTO in San Marino, in duplice originale, in lingua italiana, il giorno 26 del mese di gennaio dell'anno 1984/1683 d. F.R.

Per il Governo della Repubblica di San Marino
Giordano Bruno REFFI

Per il Governo della Repubblica italiana
Paolo GIORGIERI

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

NOTE

Nota al titolo e all'art. 1 della legge:

La convenzione di amicizia e buon vicinato tra l'Italia e San Marino e stata resa esecutiva in Italia con legge 6 giugno 1939, n. 1320.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2154):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 16 ottobre 1984.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 novembre 1984, con pareri delle commissioni V e VI.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 30 gennaio 1985.

Esaminato in aula il 25 febbraio 1985 e approvato il 27 febbraio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1225):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 marzo 1985, con pareri delle commissioni 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 25 luglio 1985; 16, 23, 30 aprile 1986.

Relazione scritta annunciata il 6 maggio 1986 (atto n. 1225/*A* - relatore: sen. BERNASSOLA).

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, l'8 maggio 1986.

Camera dei deputati (atto n. 2154-*B*):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 maggio 1986, con parere della commissione V.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 22 ottobre 1986.

Relazione scritta annunciata il 3 novembre 1986 (atto n. 2154 *C* - relatore: on. FERRARI Marte).

Esaminato in aula il 16 dicembre 1986 e approvato il 17 dicembre 1986.

86G1261

LEGGE 23 dicembre 1986, n. **915**.

Norme per richiamare in servizio temporaneo, fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Ministro delle finanze può richiamare in servizio temporaneo fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto, con il consenso degli interessati e anche in eccedenza agli organici, i sottufficiali che si trovino in ausiliaria, nonché i vicebrigadieri ed i militari di truppa della Guardia di finanza che possiedono i seguenti requisiti:

a) abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, una qualifica non inferiore a «superiore alla media» e non siano stati sanzionati disciplinarmente;

b) non siano rimasti assenti dal servizio, sempre nell'ultimo quinquennio, per malattia, licenza di convalescenza od aspettativa per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;

c) siano dichiarati meritevoli dal comandante di Corpo.

2. I soggetti richiamati a norma del comma 1 non possono essere mantenuti in servizio oltre il 31 dicembre 1989.

3. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata solo nei limiti della maggiore spesa autorizzata, per ciascun anno, dall'articolo 2.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1 miliardo e 560 milioni per l'anno 1987 e in lire 1 miliardo e 450 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3001 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno 1987 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 dicembre 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3949):

Presentato dall'on. BELLOCCHIO ed altri il 30 luglio 1986.

Assegnato alla VI commissione (Finanze e tesoro), in sede legislativa, il 16 settembre 1986, con parere della commissione I.

Esaminato dalla VI commissione il 2 ottobre 1986, 4 dicembre 1986 e approvato l'11 dicembre 1986.

Senato della Repubblica (atto n. 2092):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede deliberante, il 18 dicembre 1986, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 6ª commissione e approvato il 21 dicembre 1986.

86G1279

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1986, n. 916.

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica «S. Cuore» di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università cattolica «S. Cuore» di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica «S. Cuore» di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'articolo 86, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla scuola di specializzazione in comunicazioni sociali.

Scuola di specializzazione in comunicazioni sociali

Art. 87. — E istituita presso l'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano la scuola di specializzazione in comunicazioni sociali.

La scuola si articola nelle sezioni di:

a) giornalismo;
b) pubblicità;
c) spettacolo.

Art. 88. — La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di lettere e filosofia, che — ai sensi della normativa generale — concorre al suo funzionamento.

Art. 89. — La scuola ha lo scopo di specializzare, con adeguata preparazione scientifica e tecnica, quanti intendano dedicarsi, sul piano pratico o teorico, alle diverse professioni nel campo delle comunicazioni sociali.

In particolare la formazione della scuola è rivolta alle seguenti professioni:

Giornalismo:

redattore di servizi a stampa;
redattore di servizi radiotelevisivi;
responsabile o collaboratore di ufficio stampa.

Pubblicità:

specialista in programmazione e controllo;
specialista in produzione stampa e audiovisiva;
pianificatore dei mezzi;
redattore;
ricercatore;
visualizzatore;
art-director.

Spettacolo:

a) radio-TV:

programmista regista;
ottimizzatore - coordinatore;
direttore di produzione;
aiuto regista - assistente alla regia;
funzionario;

b) cinema:

sceneggiatore;
aiuto regista;
assistente alla regia;
regista;

c) teatro:

programmista;
animatore;
organizzatore;
drammaturgo;
aiuto regista;
assistente alla regia;
regista;
funzionario centro-studi e documentazione;
organizzatore del pubblico;

d) in generale;

animatori culturali;
ricercatori;
insegnanti di educazione artistica;
critici;
analisti.

Art. 90. — La scuola rilascia i seguenti diplomi:

a) Per la sezione giornalismo:

1) tecniche dell'informazione quotidiana e periodica;
2) organizzazione e gestione di ufficio stampa.

b) Per la sezione pubblicità:

1) metodi e tecniche della pubblicità;
2) coordinamento e gestione della pubblicità.

c) Per la sezione spettacolo:

1) programmista, sceneggiatore, regista;
2) organizzazione della produzione radiotelevisiva, cinematografica e teatrale;
3) didattica dell'informazione e degli audovisivi;
4) animatore culturale.

Art. 91. — La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno di corso prevede un minimo di duecentocinquanta ore di insegnamento ed un adeguato numero di ore di attività pratiche guidate.

Al termine del secondo anno di corso gli studenti dovranno optare per uno dei diplomi previsti nell'art. 90.

Art. 92. — Il numero degli iscritti è, per il totale delle tre sezioni, di cinquanta per ogni anno e complessivamente di centocinquanta per l'intero corso di studi.

Art. 93. — Alla scuola sono ammessi i laureati in lettere e filosofia, magistero, giurisprudenza, scienze politiche, sociologia, architettura, economia e commercio, scienze statistiche, informatica.

Per coloro che provengano dalle università straniere viene richiesto un titolo equipollente a quelli sopra indicati, purché il corso degli studi seguiti dimostri, a giudizio del consiglio della scuola, una sufficiente introduzione agli insegnamenti impartiti dalla scuola stessa.

Il titolo acquisito presso università straniere dovrà in ogni caso risultare equipollente al titolo di laurea conseguito in una università italiana. Tale equipollenza dovrà essere autenticata dalla rappresentanza diplomatica italiana, alla quale gli interessati dovranno rivolgersi in conformità alle norme previste dal Ministero della pubblica istruzione.

Art. 94. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta intesa ad accertare la cultura generale dell'area di specializzazione.

Tale prova potrà essere integrata eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;
b) il voto di laurea;
c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;
d) le pubblicazioni relative alle materie della specializzazione.

Il punteggio dei suddetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 6 ottobre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato.

Art. 95. — Le materie di insegnamento, tutte afferenti alla facoltà di lettere e filosofia, sono le seguenti:

a) *Sezione giornalismo.*

1° Anno:

dottrina e tecnica del giornalismo I;
istituzioni di etica nelle comunicazioni sociali;
storia del giornalismo;
storia e teoria degli audiovisivi;
storia e teoria del linguaggio giornalistico.

2° Anno:

dottrina e tecnica del giornalismo;
deontologia professionale;
disciplina giuridica dei mezzi di comunicazione sociale;
teoria e tecnica delle comunicazioni sociali;
psicologia sociale;
sociologia della comunicazione e della cultura.

3° Anno:

organizzazione relazionale;
stampa periodica;
altre discipline da individuare a seconda delle specializzazioni prefigurabili nel ciclo, in relazione alle scelte fatte dagli studenti al termine del 2° anno di corso. Tali discipline si riferiranno prevalentemente ai seguenti campi:

estensione dei testi giornalistici;
raccolta di informazioni e richieste;
grafica e impaginazione;
tecnica fotografica;
settori specialistici della stampa;
tecnica del giornalismo radiotelevisivo.

b) *Sezione pubblicità:*

1° Anno:

teoria e tecnica della pubblicità I;
istituzioni di etica delle comunicazioni sociali;
economia dell'impresa;
psicologia sociale;
sociologia della comunicazione e della cultura;
teoria e tecnica del giornalismo oppure storia e teoria degli audiovisivi oppure teoria e tecnica delle comunicazioni sociali.

2° Anno:

teoria e tecnica della pubblicità II;
deontologia professionale;
disciplina giuridica dei mezzi di comunicazione sociale;
mezzi pubblicitari;
psicologia della pubblicità;
tecnica delle ricerche di mercato e della distribuzione generale.

3° Anno:

ricerche di marketing;
discipline da individuare a seconda delle specializzazioni prefigurabili nel ciclo, in relazione alle scelte fatte dagli studenti al termine del 2° anno di corso. Tali discipline si riferiranno prevalentemente ai seguenti campi:

gestione della comunicazione pubblica;
pianificazione dei mezzi;
tecniche creative in pubblicità;
tecniche di produzione pubblicitaria;
gestione della comunicazione d'impresa.

c) *Sezione spettacolo.*

1° Anno:

drammaturgia teorica;
teoria e tecnica delle comunicazioni sociali;
istituzioni di etica delle comunicazioni sociali;
psicologia sociale;
sociologia della comunicazione e della cultura;
storia del teatro e dello spettacolo I;
storia e critica del cinema I.

2° Anno:

deontologia professionale;
semiologia;
storia del teatro e dello spettacolo II;
storia e critica del cinema II;
disciplina giuridica dei mezzi di comunicazione sociale.

3° Anno:

storia delle teoriche del cinema;
storia e teoria degli audiovisivi;
semiologia dell'immagine; d
discipline da individuare a seconda delle specializzazioni prefigurabili nel ciclo, in relazione alle scelte fatte dagli studenti al termine del 2° anno di corso. Tali discipline si riferiranno prevalentemente ai seguenti campi:

produzione e distribuzione cinematografica;
forme musicali nello spettacolo;
tecnica del cinema e della televisione;
tecnica del cinema e dello spettacolo;
storia e teoria dello spazio teatrale;
organizzazione e circuiti teatrali;
animazione drammaturgica;
didattica dell'informazione degli audiovisivi.

Art. 96. — La frequenza ai corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno di corso, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno di corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 97. — La frequenza minima necessaria per l'ammissione agli esami è del 75%.

Art. 98. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.
A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista.

Art. 99. — L'importo delle tasse e soprattasse dovuto dagli studenti della scuola è quello previsto dallo statuto dell'Università cattolica, determinato dal consiglio di amministrazione in base alle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 100. — Nella scuola è costituito un consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1982, n. 382.

Art. 101. — Il consiglio della scuola, sentiti i consigli dei dipartimenti, degli istituti e delle facoltà interessate, conduce e coordina le attività della scuola, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti.

Art. 102. — Il direttore viene nominato dal rettore, su proposta del consiglio della scuola, tra i professori ordinari, straordinari o fuori ruolo che insegnino anche nella scuola stessa; dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a un professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1986

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* ROGNONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1986
Registro n. 88 Istruzione, foglio n. 47

86G1252

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 7 ottobre 1986.

Approvazione del regolamento per l'assegnazione dei premi settimanali della lotteria Italia 1986.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 1/233721 del 10 settembre 1986, con il quale è stato disposto l'abbinamento della lotteria Italia 1986 alla manifestazione televisiva denominata «Fantastico» organizzata nella sua esclusiva competenza dalla Rai - Radiotelevisione italiana;

Vista la delibera del 1° settembre 1986 con la quale il Comitato di direzione delle lotterie nazionali ha approvato la spesa, ammontante a lire 520 milioni, per l'assegnazione a sorte di premi settimanali a favore degli acquirenti dei biglietti della lotteria Italia 1986 che invieranno apposite cartoline munite dei tagliandi annessi ai biglietti stessi;

Considerato che occorre disciplinare con apposito regolamento l'assegnazione dei predetti premi settimanali;

Decreta:

È approvato l'unito regolamento per l'assegnazione dei premi settimanali della lotteria Italia 1986.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 ottobre 1986

Il Ministro: VISENTINI

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA ITALIA 1986

In connessione allo svolgimento della manifestazione televisiva «Fantastico», collegata alla lotteria Italia 1986, verrà effettuata settimanalmente, alle date stabilite nella unita tabella, l'assegnazione di premi in base alle seguenti norme:

Art. 1.

Gli acquirenti dei biglietti della lotteria Italia 1986 riceveranno assieme a ciascun biglietto una cartolina, appositamente predisposta.

Le cartoline dovranno essere inviate all'indirizzo nelle stesse indicato, completate con nome, cognome e indirizzo del mittente e possibilmente con il recapito telefonico.

Su ogni cartolina dovrà essere applicato il tagliando annesso al biglietto della lotteria. Saranno ammesse alla estrazione solo le cartoline spedite a mezzo posta.

Art. 2.

Le cartoline che perverranno all'indirizzo in esse indicato entro le ore 16 del giorno antecedente quelli stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento verranno progressivamente numerate e parteciperanno, purché munite del tagliando annesso al biglietto della lotteria, all'assegnazione di premi, come segue:

a) ogni settimana, a partire dal 4 ottobre 1986 e fino al 27 dicembre 1986, verranno estratti a sorte, fra le cartoline pervenute nella settimana stessa, tre premi di L. 4.000.000 ciascuno, aumentabili fino ad un massimo di L. 11.000.000 ciascuno.

Le cartoline recano nell'apposito spazio riservato all'indirizzo del destinatario, già prestampato, due caselle in bianco.

Alle squadre concorrenti della trasmissione verrà assegnato, di volta in volta, un numero di identificazione di due cifre. Si partecipa alla estrazione dei premi settimanali votando per una delle squadre concorrenti della trasmissione televisiva del sabato precedente al giorno stabilito per l'estrazione stessa.

Si vota per la squadra concorrente indicando, nelle suddette apposite caselle, il numero che contrassegna la squadra preferita.

Le cartoline su cui è stato indicato un numero non corrispondente a quello assegnato ad una delle squadre concorrenti della trasmissione televisiva «Fantastico» del sabato precedente o che non recheranno alcun numero non parteciperanno all'assegnazione dei premi suddetti.

Se il mittente di ciascuna cartolina estratta vincente il premio di L. 4.000.000 avrà votato per la squadra concorrente della trasmissione che risulterà aver conseguito il maggior numero di voti il premio verrà aumentato a L. 5.000.000.

I giochi televisivi che saranno effettuati nel corso di apposite trasmissioni del martedì permetteranno di assegnare a ciascuno degli intestatari delle tre cartoline estratte, ulteriori premi fino ad un massimo di L. 3.000.000 per ogni gioco;

b) indipendentemente dall'estrazione dei premi di cui alla lettera *a*), tutte le cartoline pervenute, parteciperanno settimanalmente, a partire dal 4 ottobre 1986 fino al 27 dicembre 1986, per tutte le estrazioni successive alla data di arrivo, all'assegnazione a sorte di due premi di L. 3.500.000 ciascuno.

Art. 3.

Non sono ammesse alle estrazioni cartoline diverse da quelle appositamente predisposte.

Art. 4.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva del tagliando o delle generalità complete o indirizzo del mittente, o comunque illeggibile, ovvero nel caso in cui dovesse ripetere il numero di una cartolina che abbia conseguito premi nella stessa o in precedenti settimane, l'operazione verrà considerata nulla. È considerata nulla, altresì, l'estrazione di una cartolina priva di annulllo postale.

Art. 5.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per le cartoline comunque non pervenute o pervenute fuori dai termini previsti dal presente regolamento, anche se per cause di forza maggiore.

Art. 6.

Le estrazioni si svolgeranno sotto la vigilanza di due commissioni. La prima, composta da due rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e da un rappresentante della Rai - Radiotelevisione italiana, opererà presso il centro di raccolta delle cartoline. La seconda, anch'essa composta da due rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e da un funzionario della Rai-Tv, svolgerà i propri compiti presso lo studio Rai di Roma, dove settimanalmente avrà luogo la trasmissione televisiva inerente alla lotteria.

Le operazioni svolte dalle commissioni predette saranno pubbliche e risulteranno da appositi verbali.

Art. 7

I nomi dei vincitori verranno resi noti con appositi bollettini settimanali.

Art. 8.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dal Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante assegni di c/c postale, all'indirizzo indicato. Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 9.

Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali - Torre C/1. Viale Boston - Roma, entro venti giorni dalla data della trasmissione televisiva in cui saranno resi noti i risultati dell'estrazione.

Art. 10.

Le cartoline partecipanti all'assegnazione dei premi settimanali saranno inviate al macero non prima di venti giorni dall'ultima estrazione dei premi, a cura dell'organizzazione preposta alla ricezione e numerazione delle cartoline, previa apposita autorizzazione ministeriale.

TABELLA

DATA DI ESTRAZIONE DEI PREMI

1ª estrazione	4 ottobre 1986
2ª estrazione	11 ottobre 1986
3ª estrazione	18 ottobre 1986
4ª estrazione	25 ottobre 1986
5ª estrazione	1° novembre 1986
6ª estrazione	8 novembre 1986
7ª estrazione	15 novembre 1986
8ª estrazione	22 novembre 1986
9ª estrazione	29 novembre 1986
10ª estrazione	6 dicembre 1986
11ª estrazione	13 dicembre 1986
12ª estrazione	20 dicembre 1986
13ª estrazione	27 dicembre 1986

6A10096

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 dicembre 1986.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,25% di scadenza 1° gennaio 1990-1992 per un importo massimo, in valore nominale, di lire 5.000 miliardi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di una quota di nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto che il 1° gennaio 1987 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 12,50% emessi con decreto ministeriale 12 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 345 del 17 dicembre 1984;

Ritenuto di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali da destinare, per quanto occorra, al rinnovo dei cennati buoni del Tesoro poliennali 12,50%, e a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, giusta nota n. DG/CO/2/2/003901 del 23 dicembre 1986;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 9,25% di scadenza 1° gennaio 1990 e 1° gennaio 1992 per un importo massimo, in valore nominale, di lire 5.000 miliardi, destinata, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% di scadenza 1° gennaio 1987 e, per lire 1000 miliardi a sottoscrizioni in contanti; in relazione all'andamento dei rinnovi, la Banca d'Italia ha altresì facoltà di sottoscrivere in contanti la quota nominale dei nuovi buoni corrispondenti all'importo dei detti buoni del Tesoro poliennali non rinnovati, nonché di offrirli al mercato in sottoscrizioni in contanti.

Il predetto importo è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego dei titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 9,25%, pagabile in due semestralità posticipate al 1° luglio ed al 1° gennaio di ogni anno.

Il prezzo di emissione è stabilito in L. 98,75 per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni.

I possessori dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° gennaio 1987, hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli, con decorrenza degli interessi dal 1° gennaio 1987 e con le modalità indicate negli articoli successivi, qualora non intendano provvedere alla riscossione di essi.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione, di cui al primo comma dell'art. 1, è affidata alla Banca d'Italia.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 1 milione, 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni e 1000 milioni di capitale nominale.

In sede di rinnovo nonché in sede di sottoscrizione in contanti la richiesta di titoli del taglio da lire 1 milione è ammessa limitatamente alla frazione di capitale nominale inferiore a 5 milioni.

In dipendenza delle operazioni di rinnovo di buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° gennaio 1987, nominativi, nonché di quelle di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico di cui al successivo art. 13, possono essere rilasciati titoli

nominativi anche di importo pari a lire centomila o a multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila e 500 mila.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni previste dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1987 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° gennaio 1987, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° gennaio 1987; all'atto del rinnovo sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'importo pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di emissione dei nuovi buoni.

Art. 6.

Le operazioni di rinnovo avranno inizio il 2 gennaio 1987 e termineranno il giorno 12 dello stesso mese.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma dell'art. 1 avranno inizio il 2 gennaio e termineranno il giorno 12 dello stesso mese fatte salve, secondo l'andamento delle operazioni di sottoscrizioni in contanti, chiusura anticipata e facoltà di riparto che avrà per oggetto le sole richieste pervenute nella giornata in cui l'ammontare nominale delle sottoscrizioni in contanti risulti superiore all'importo nominale complessivamente offerto in sottoscrizione.

Sia per le operazioni di rinnovo sia per il collocamento della quota in contante, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende e di istituti di credito.

Per le operazioni di rinnovo la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi anche dell'Amministrazione postale.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sara corrisposta alla Banca d'Italia, sull'ammontare nominale dell'emissione di cui al primo comma dell'art. 1, una provvigione di collocamento dell'uno per cento contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria dei buoni presentati per il rinnovo ovvero del contante. Tale provvigione potrà essere attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Il versamento relativo alla sottoscrizione in contanti di nominali lire 1000 miliardi di nuovi buoni sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma entro il 20 gennaio 1987 per il controvalore dei buoni stessi unitamente al rateo d'interesse dovuto allo Stato, per il periodo dal 1° gennaio 1987 al giorno del versamento, con bonifico di due giorni al netto della ritenuta fiscale.

Il versamento relativo alle eventuali sottoscrizioni corrispondenti alla quota nominale dell'importo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° gennaio 1987 non rinnovati verrà effettuato, in una o più soluzioni, entro trenta giorni dalla data di inizio delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione, per il controvalore dei buoni stessi unitamente al rateo di interesse dovuto allo Stato per il periodo dal 1° gennaio 1987 al giorno del versamento, con bonifico di due giorni al netto della ritenuta fiscale.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 8.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° gennaio 1987, al portatore, di importo pari o multiplo di lire 1 milione, saranno compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e dovranno contenere le indicazioni dei quantitativi per taglio dei nuovi buoni da rilasciare ed essere debitamente firmate.

I buoni presentati dovranno essere firmati dall'esibitore e recare altresì il timbro d'ufficio della Banca d'Italia o i suoi incaricati presso i quali si effettua l'operazione; la Banca d'Italia o i suoi incaricati potranno apporre in luogo della firma il timbro d'ufficio.

Accertata l'esatta compilazione delle distinte e la regolarità formale dei buoni uniti alle medesime, la Banca d'Italia o i suoi incaricati provvederanno all'annullamento dei buoni stessi in presenza degli esibitori, rilasciando apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi buoni.

I titoli raccolti dagli incaricati saranno accentrati presso le competenti filiali della Banca d'Italia.

Art. 9.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° gennaio 1987, nominativi, di importo pari o multiplo di L. 100.000, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli

nominativi da rinnovare. L'importo di cui all'art. 5 sarà corrisposto all'esibitore dei predetti buoni nominativi. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 12,50% 1° gennaio 1987, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del debito pubblico per il tramite delle direzioni provinciali del tesoro, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico.

Art. 10.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° gennaio 1987 al portatore e al nome, rinnovati, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi buoni al portatore ovvero il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 11.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 12,50% - 1° gennaio 1987 indicati negli articoli precedenti versati per il rinnovo. Tutte le garanzie costituite con i buoni, dei quali sia stato effettuato il versamento per il rinnovo, conservano la loro piena efficacia rispetto ai nuovi titoli; inoltre, provvisoriamente, fino alla data di cui al secondo comma del successivo art. 12, le ricevute rilasciate per le operazioni di rinnovo possono essere costituite in garanzia di anticipazioni già garantite dai buoni rinnovati, in essere presso la Banca d'Italia.

Art. 12.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entra trenta giorni dalla data di inizio delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione i quantitativi per taglio dei nuovi buoni al portatore sottoscritti e rinnovati da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 13.

Le sottoscrizioni, da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del debito pubblico, avvengono presso la tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite esclusivamente in B.T.P. 9,25% di scadenza 1° gennaio 1992; esse avranno inizio il 2 gennaio 1987 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanza di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di emissione, dei nuovi buoni nominativi da emettere che fruttano interessi dalla data della quietanza stessa. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di emissione nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 14.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente i buoni nominativi potranno su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi; se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 15.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione di nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi delle provvigioni di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e di quelli consegnati per il rinnovo sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

I buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° gennaio 1987, versati per il rinnovo, unitamente agli elenchi riassuntivi saranno compresi in apposite contabilità dalle sezioni di tesoreria provinciale; la confezione e la spedizione da parte delle sezioni stesse dei pieghi relativi ai buoni al portatore, versati per il rinnovo, saranno effettuate con l'intervento di un rappresentante delle direzioni provinciali del Tesoro.

Separate contabilità saranno rese per i versamenti in contanti previsti rispettivamente dagli articoli 7 e 13 del presente decreto.

Le contabilità di cui sopra saranno rese in base alle istruzioni da emanare dalle competenti Direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 dicembre 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1986
Registro n. 42 Tesoro, foglio n. 140

6A10127

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 dicembre 1986.

Disposizioni sugli strumenti per pesare fissi a celle di carico estensimetriche.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il regolamento per la fabbricazione metrica, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, e sue successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1984, e sue successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico;

Visti i provvedimenti ministeriali con i quali sono ammessi alla verificazione metrica, ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento precitato, strumenti per pesare fissi ad equilibrio automatico con celle di carico estensimetriche;

Considerato che è in corso di elaborazione una disciplina organica dei predetti strumenti, che dovrà definire, fra l'altro, le condizioni per l'intercambiabilità in essi delle celle di carico;

Rilevato che è indispensabile acquisire preliminarmente idonei parametri valutativi sul comportamento in servizio degli strumenti che si avvalgono della anzidetta intercambiabilità, e che pertanto, senza pregiudizio per le norme da emanare, è opportuno autorizzarla transitoriamente fino al 30 giugno 1987, fatte salve le necessarie garanzie metrologiche e tecniche;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale metrico nella seduta del 18 luglio 1986;

Decreta:

Art. 1.

1. Fino al 30 giugno 1987, in attesa della emanazione di una specifica disciplina, negli strumenti per pesare fissi ad equilibrio automatico con celle di carico estensimetriche, ammessi alla verificazione metrica ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento per la fabbricazione metrica approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, l'apparecchiatura elettronica di elaborazione e di visualizzazione dei dati ponderali può essere associata a titolo provvisorio a celle, oltre che di tipo previsto dal relativo provvedimento di ammissione, anche di tipo qualsiasi, purché approvato per altro strumento per pesare fisso regolarmente ammesso.

2. L'autorizzazione di cui al comma precedente è concessa a condizione che l'apparecchiatura elettronica e le celle di carico associate siano tecnicamente e metrologicamente compatibili.

3. Il numero delle divisioni dello strumento risultante dalla combinazione autorizzata dal precedente comma 1 non deve essere superiore a quello massimo fissato per le celle associate dallo specifico provvedimento ministeriale che ne contempla l'impiego in strumenti per pesare fissi.

Art. 2.

1. Nelle verificazioni prima e periodica, nel collaudo di posa in opera e nella legalizzazione si seguono le norme di carattere generale in materia vigenti, coordinate ed integrate con quelle fissate dai provvedimenti ministeriali concernenti rispettivamente l'apparecchiatura elettronica e le celle di carico ad essa associate.

Art. 3.

1. Gli ispettori metrici sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 dicembre 1986

Il Ministro: ZANONE

6A10062

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 24 dicembre 1986.

Proroga di taluni termini previsti nel decreto 25 marzo 1986 concernente criteri e modalità per la concessione di una indennità ai produttori che si impegnano ad abbandonare la produzione lattiera.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA);

Visto il decreto del Presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo 25 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 1986, con il quale sono stati fissati i criteri e le modalità per la concessione di una indennità ai produttori che si impegnano ad abbandonare definitivamente la produzione lattiera relativamente all'anno 1986;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'AIMA in data 22 dicembre 1986, con la quale si è decisa la modifica dei termini di cui al decreto del Presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo 25 marzo 1986;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di cui all'art. 4 del decreto del Presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo 25 marzo 1986 relativo all'abbattimento del bestiame è prorogato al 28 febbraio 1987.

Art. 2.

Il termine di cui all'art. 6 del decreto del Presidente dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo 25 marzo 1986 relativo al termine di trasmissione all'AIMA dei nominativi aventi diritto all'indennità è prorogato al 30 maggio 1987.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1986

Il Ministro-Presidente: PANDOLFI

6A10128

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 20 dicembre 1986.

Disposizioni in materia di peso tassabile delle merci voluminose.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasporti di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, concernente le norme di esecuzione relative al titolo III della legge sopraindicata;

Visto il proprio decreto 18 novembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 24 dicembre 1982, concernente l'approvazione delle tariffe per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale;

Vista la proposta del comitato centrale per l'albo inviata al Ministero dei trasporti con nota numero 877 ATM. 53 del 28 novembre 1985, concernente modificazioni all'art. 4 del decreto ministeriale 18 novembre 1982;

Sentite le regioni e le rappresentanze confederali nazionali dei settori economici direttamente interessati;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla modifica dell'art. 4 del richiamato decreto ministeriale 18 novembre 1982, in attesa del complessivo riordinamento della materia;

Decreta:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 4 del decreto ministeriale 18 novembre 1982 citato in premessa è sostituito dai seguenti commi:

«Il peso della partita, preso come base per il calcolo del prezzo di trasporto, è costituito dal peso lordo della partita, compresi gli imballaggi, gli attrezzi e le palette, arrotondato ai 100 kg superiori.

La tariffa per il trasporto di merci voluminose e cioè di peso inferiore a 350 kg per metro cubo, deve essere calcolata in modo che il rapporto volume/peso dia come risultato la tariffa prevista per le merci non voluminose, indipendentemente dalla portata utile del veicolo impiegato. A tal fine, il peso convenzionale della merce deve essere calcolato prendendo a riferimento l'equivalenza di 25 metri cubi per 50 q.li di portata convenzionale e di 80 metri cubi per 280 q.li di portata convenzionale del veicolo impiegato. I valori intermedi vanno calcolati secondo la tabella *G* allegata al presente decreto, e la tariffa massima non può superare il peso tassabile di 280 q.li».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1987 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1986

Il Ministro: SIGNORILE

TABELLA *G*

Volume (metri cubi)	Peso convenzionale	Classe di peso (quintali)
—	—	—
25	50	da 50 a 69
26	54.19	
27	58.35	
28	62.5	
29	66.7	
30	71	tariffa: 100
31	75	
32	79.2	
33	83.5	
34	87.6	
35	91.8	
36	96	
37	100.2	
38	104.3	da 101 a 125
39	108.5	
40	112.7	
41	117	
42	121	
43	125	
44	129.5	tariffa: 200
45	133.6	
46	137.8	
47	142	
48	146.2	
49	150.4	
50	154.5	
51	158.7	
52	163	
53	167	
54	171.2	
55	175.5	
56	179.6	
57	183.8	
58	188	
59	192.2	
60	196.4	
61	200.5	
62	204.7	da 201 a 218
63	209	
64	213	
65	217.27	
66	221.45	tariffa 230
67	225.6	
68	230	
69	234	da 231 a 265
70	238.2	
71	242.4	
72	246.5	
73	250.7	
74	255	
75	259	
76	263.2	
77	267.5	tariffa 280
78	271.6	
79	275.8	
80	280	

Oltre m^3 80 = kg 350 al m^3

NOTE

Nota alle premesse:

Per il nuovo testo dell'art. 4 del D.M. 18 novembre 1982 si veda nella nota che segue.

Nota all'articolo unico:

Il testo dell'art. 4 del D.M. 18 novembre 1982, come modificato dal presente decreto, è il seguente:

«*Art. 4. — Il peso della partita, preso come base per il calcolo del prezzo di trasporto, è costituito dal peso lordo della partita, compresi gli imballaggi, gli attrezzi e le palette, arrotondato ai 100 kg superiori.*

La tariffa per il trasporto di merci voluminose e cioè di peso inferiore a 350 kg per metro cubo, deve essere calcolata in modo che il rapporto volume/peso dia come risultato la tariffa prevista per le merci non voluminose, indipendentemente dalla portata utile del veicolo impiegato. A tal fine, il peso convenzionale della merce deve essere calcolato prendendo a riferimento l'equivalenza di 25 metri cubi per 50 q.li di portata convenzionale e di 80 metri cubi per 280 q.li di portata convenzionale del veicolo impiegato. I valori intermedi vanno calcolati secondo la tabella G *allegata al presente decreto, e la tariffa massima non può superare il peso tassabile di 280 q.li.*

Qualora il servizio richieda l'uso di un veicolo con tara maggiorata, anche per effetto di particolari attrezzature, il peso tassabile è quello previsto per il corrispondente veicolo senza maggiorazione di tara.

Quando il mittente chiede l'uso di un determinato veicolo e l'utilizzazione ne sia parziale, il peso tassabile deve intendersi pari alla portata utile del veicolo».

6A10122

DECRETO 20 dicembre 1986.

Disposizioni in materia di contratti particolari.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasporti di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, concernente le norme di esecuzione relative al titolo III della legge sopraindicata;

Visto il proprio decreto 18 novembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 14 dicembre 1982, concernente l'approvazione delle tariffe per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale;

Vista la proposta del comitato centrale per l'albo inviata al Ministero dei trasporti con nota n. 877 ATM. 53 del 28 novembre 1985 e concernente la riduzione degli sconti di qualità indicata nella tabella *E* allegata al decreto ministeriale 18 novembre 1982;

Sentite le regioni e le rappresentanze confederali nazionali dei settori economici direttamente interessati;

Ritenuta l'opportunità di provvedere in attesa del complessivo riordinamento della materia, alla modifica dell'art. 13 del richiamato decreto ministeriale 18 novembre 1982;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 13 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

«Il mittente che assicuri al vettore viaggi a carico per le seguenti percorrenze trimestrali, per unità viaggiante:

classi di percorrenza per viaggio: km 0-200; km 200-400; oltre 400 km;

percorrenze trimestrali: km 10.500; km 13.500; km 16.000,

ha diritto, per contratti di durata trimestrale, alla riduzione delle tariffe minime dello 0,50 per cento.

Le prestazioni globali per tonnellata-chilometro, secondo le classi di peso, si ricavano moltiplicando le percorrenze trimestrali per le classi di peso tariffario: 280-230-200-100-50.

La riduzione è subordinata alla stipulazione di contratti scritti, che possono comunque essere rinnovati. I contratti sono inviati all'ufficio provinciale della motorizzazione civile della provincia dove ha sede il vettore, entro dieci giorni dalla data di stipulazione.

Contratti particolari a condizioni diverse da quelle previste nel presente articolo, anche con riguardo a viaggi inferiori a 100 km o all'uso esclusivo di veicoli per periodi non inferiori all'anno e per percorrenze minime garantite, possono essere stipulati solo in applicazione di accordi economici collettivi conclusi fra le associazioni più rappresentative dei vettori, presenti nel comitato centrale dell'albo, e dell'utenza.

Gli accordi di cui al comma precedente non potranno essere applicati prima che siano trascorsi dieci giorni dalla loro notifica al Ministero dei trasporti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1987 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1986

Il Ministro: SIGNORILE

NOTE

Nota alle premesse:

Il nuovo testo dell'art. 13 del D.M. 18 novembre 1982 è riportato nell'art. 1 del presente decreto.

6A10123

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Genova è vacante un posto di ruolo di professore universitario di prima fascia per la disciplina patologia speciale medica e metodologia clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

6A10066

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modificazione al decreto di ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle compagnie portuali di Livorno e Napoli.

Con decreto ministeriale 4 novembre 1986, a parziale modifica del decreto ministeriale 3 marzo 1986, con il quale è stato concesso, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1986, il trattamento straordinario di integrazione salariale, di cui il primo comma dell'art. 5 della legge 13 agosto 1984, n. 469, in favore dei lavoratori; collocati fuori produzione, ai sensi del primo comma dell'art. 4 della sopracitata legge, dipendenti dalle compagnie e gruppi portuali; il numero massimo complessivo di giornate, per le quali è ammesso, per il periodo dal 25 settembre 1986 al 31 dicembre 1986, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al primo comma dell'art. 5 della legge 13 agosto 1984, n. 469, in favore dei lavoratori, collocati fuori produzione limitatamente alla Compagnia portuale di Livorno ed alla Compagnia portuale di Napoli, è così rideterminato:

1) Compagnia portuale di Livorno da 144.444 giornate massime di integrazione salariale a 114.444 giornate massime di integrazione salariale;

2) Compagnia portuale di Napoli da 61.464 giornate massime di integrazione salariale a 91.464 giornate massime di integrazione salariale.

6A10020

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 6 novembre 1986 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia) è prolungata dal 19 giugno 1986 al 16 settembre 1986.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1986 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 25 novembre 1981 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore meccanico operanti nel comune di Acqui Terme (Alessandria) è prolungata fino al 9 agosto 1986.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1986 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 febbraio 1976 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno è prolungata dal 1° gennaio 1986 al 29 giugno 1986.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1986 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 15 ottobre 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore estrazione materiali lapidei operanti nella provincia di Sassari è prolungata fino all'8 luglio 1986.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1986 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Taranto è prolungata dal 17 luglio 1986 al 14 ottobre 1986.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1986 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 28 giugno 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore manufatti in cemento operanti nella zona industriale di Alghero (Sassari) è prolungata dal 2 maggio 1985 al 30 luglio 1985.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1986 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 18 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore legno mobili operanti nel comune di Campo Tures (Bolzano) è prolungata fino al 19 novembre 1985.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1986 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 18 febbraio 1984 per cessazione di attività o riduzione di personale di aziende industriali del settore legno mobili operanti nel comune di Campo Tures (Bolzano) è prolungata fino al 17 febbraio 1986.

6A10022

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 6 novembre 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Zanussi grandi impianti*, con sede legale in Pordenone, sede amministrativa Conegliano (Treviso), stabilimenti di Valbrembo (Bergano), Vallenoncello (Pordenone), Villotta di Chions (Pordenone), Rovigo e Malo (Vicenza):

periodo: dal 14 aprile 1986 al 12 ottobre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 22 febbraio 1984: dal 17 ottobre 1983;
pagamento diretto: si;

2) *S.p.a. Redaelli industrie metallurgiche Dervio* di Dervio (Como):

periodo: dal 31 marzo 1986 al 28 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 143/85.

3) *S.p.a. Redaelli Industrie Metallurgiche Dervio* di Dervio (Como):

periodo: dal 29 settembre 1986 al 31 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 dicembre 1985;
primo decreto ministeriale 19 dicembre 1981: dal 6 aprile 1981;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 143/85.

4) *S.r.l. Ing. Giorgio Raffa* di Carugate (Milano), fallita il 27 marzo 1985:

periodo: dal 30 dicembre 1985 al 29 giugno 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 13 febbraio 1986;
primo decreto ministeriale 7 marzo 1986: dal 27 marzo 1985;
pagamento diretto: si.
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

5) *S.p.a. S.I.L.G.R.A* di Busto Arsizio (Varese):

periodo: dal 10 marzo 1986 al 7 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 9 settembre 1985;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. I.C.B. Cidneo - Industria ceramica bresciana* di Brescia:

periodo: dal 14 ottobre 1985 al 13 aprile 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dall'11 maggio 1985;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Officine Bellometti* di Orzinuovi (Brescia), fallita il 25 ottobre 1984:

periodo: dal 16 giugno 1986 al 14 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1984: dal 20 settembre 1984;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

8) *S.p.a. Manifattura di Besate* di Besate (Milano), fallita il 5 aprile 1984:

periodo: dal 28 aprile 1986 al 27 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 13 gennaio 1984: dal 25 ottobre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

9) *S.p.a. S. Cesario di Cologno* di Cologno Monzese (Milano), fallita il 20 gennaio 1984:

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 settembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 23 settembre 1983;
primo decreto ministeriale 20 ottobre 1983: dal 27 dicembre 1982;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

10) *S.n.c. Saporiti Mario di Alessandro* detto *Sandro Saporiti & C.* di Tradate (Varese), fallita il 25 gennaio 1986:

periodo: dal 18 novembre 1985 al 18 maggio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 10 luglio 1985;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1984: dal 21 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

11) *S.n.c. Anoxal di Benini Bernardo* di Odolo (Brescia), fallita il 26 aprile 1985:

periodo: dal 27 ottobre 1985 al 26 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 26 aprile 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

12) *S.n.c. Anoxal di Benini Bernardo* di Odolo (Brescia), fallita il 26 aprile 1985:

periodo: dal 27 gennaio 1986 al 27 luglio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 20 marzo 1986;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1986: dal 26 aprile 1985;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

13) *S.r.l. Ver-In - Verniciatura industriale*, con sede in Canonica d'Adda (Bergamo) e stabilimenti in Canonica d'Adda e Zingonia (Bergamo), fallita il 1° marzo 1984:

periodo: dal 2 giugno 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 3 agosto 1984;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 5 dicembre 1983;
pagamento diretto: si;
art. 2 della legge n. 301/79 e successive proroghe.

14) *S.p.a. Guarnera di Milano:*

periodo: dal 28 ottobre 1985 al 26 gennaio 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 settembre 1985;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1985: dal 30 gennaio 1985;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Larco S.B.*, con sede in Milano e stabilimento di Carvico (Bergamo):

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 2 gennaio 1985;
pagamento diretto: si;

16) *S.p.a. Costamasnaga*, con sede in Milano e stabilimento di Costamasnaga (Como):

periodo: dal 7 luglio 1986 al 4 gennaio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 3 luglio 1986;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1986: dal 6 gennaio 1986,
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Iseo serrature*, con sede in Pisogne (Brescia) e stabilimenti di Pisogne (Brescia) e Piancamino (Brescia):

periodo: dal 30 giugno 1986 al 28 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 29 maggio 1986;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 30 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Metallurgica Nava Stefano & Giuseppina*, con sede in Erba (Como) e stabilimento di Suello (Como):

periodo: dal 16 giugno 1986 al 14 dicembre 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 aprile 1986;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986: dal 16 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Biscotti nord Italia Vittorio Veneto*, con sede in Vittorio Veneto (Treviso) e stabilimento di Codevilla (Pavia):

periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 4 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Biscotti nord Italia Vittorio Veneto*, con sede in Vittorio Veneto (Treviso) e stabilimento di Codevilla (Pavia):

periodo: dal 1° settembre 1986 al 1° marzo 1987;
causale: crisi aziendale - CIPI 28 novembre 1985;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1985: dal 4 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1986 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *Cooperativa zootecnica centro Italia - Ci.C. Zoo. a r.l.*, sede legale in Perugia e stabilimento di Perugia, località M. Martino in Campo:

periodo: dal 1° marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: ristrutturazione aziendale;
prima concessione: dal 1° marzo 1986;
pagamento diretto: no.

2) *S.a.s. C.I.E.M. Minuti T. di Minuti A. & C.* di Torgiano - Ferriera (Perugia):

periodo: dal 1° gennaio 1982 al 1° luglio 1982;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 1° gennaio 1982;
pagamento diretto: no.

3) *S.a.s. C.I.E.M. Minuti T. di Minuti A. & C.* di Torgiano - Ferriera (Perugia):

periodo: dal 2 luglio 1982 al 28 novembre 1982;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 1° gennaio 1982;
pagamento diretto: no.

4) *S.p.a. Nardi Francesco & Figli*, con sede legale e stabilimento in San Giustino (Perugia):

periodo: dal 10 marzo 1986 al 13 settembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale;
prima concessione: dal 10 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. SO.GE.MA.*, con sede legale e stabilimento in Città di Castello (Perugia):

periodo: dal 7 aprile 1986 al 5 ottobre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale;
prima concessione: dal 7 aprile 1986;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Valtib* di Città di Castello (Perugia):

periodo: dal 18 novembre 1985 al 18 maggio 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 21 novembre 1983;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Valtib* di Città di Castello (Perugia):

periodo: dal 19 maggio 1986 al 22 novembre 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 novembre 1984: dal 21 novembre 1983;
pagamento diretto: si.

8) *Officine di Selci*, con sede legale in Selci Umbro (Perugia), uffici e stabilimento in San Giustino (Perugia):

periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: ristrutturazione aziendale;
prima concessione: dal 3 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Mabro international*, con sede legale in Grosseto e stabilimento di Orvieto, località Bardano (Terni):

periodo: dal 2 febbraio 1986 al 2 agosto 1986;
causale: riorganizzazione aziendale;
prima concessione: dal 2 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Italetiketta* di Terni:

periodo: dal 1° giugno 1984 al 1° dicembre 1984;
causale: riorganizzazione aziendale;
prima concessione: dal 1° giugno 1984;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Italetiketta* di Terni:

periodo: dal 2 dicembre 1984 al 28 febbraio 1985;
causale: riorganizzazione aziendale;
prima concessione: dal 1° giugno 1984;
pagamento diretto: si.

12) *S.d.f. Eredi Alpini Tullio & Renzo Alpini* di Terni, fallita in data 19 aprile 1984:

periodo: dal 19 aprile 1984 al 20 ottobre 1984;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 19 aprile 1984;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

13) *S.a.s. Manifatture Gorini di Talamoni Maria & C.*, con sede in Terni e stabilimenti di Terni e Capodacqua di Assisi (Perugia), già Manifattura Gorini:

periodo: dal 5 marzo 1986 al 2 settembre 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1985: dal 4 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Cartiera di Arbatax*, con sede in Cagliari e stabilimento in Arbatax (Nuoro):

periodo: dal 25 agosto 1985 al 25 febbraio 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 25 agosto 1984;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Cartiera di Arbatax*, con sede in Cagliari e stabilimento in Arbatax (Nuoro):

periodo: dal 26 febbraio 1986 al 24 agosto 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986: dal 25 agosto 1984;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Sanac* ora *Refrattari Sarda*, con sede in Genova, Cave di Laconi e Nurallao (Nuoro):

periodo: dal 24 febbraio 1986 al 24 agosto 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Sanac* ora *Refrattari Sarda*, con sede in Genova, Cave di Laconi e Nurallao (Nuoro):

periodo: dal 25 agosto 1986 al 23 novembre 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 28 febbraio 1983;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Sanac* ora *Refrattari Sarda*, con sede in Cagliari e stabilimento in Assemini (Cagliari):

periodo: dal 17 febbraio 1986 al 17 agosto 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: no.

19) *S.p.a. Sanac* ora *Refrattari Sarda*, con sede in Cagliari e stabilimento in Assemini (Cagliari):

periodo: dal 18 agosto 1986 al 16 novembre 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984: dal 21 febbraio 1983;
pagamento diretto: no.

20) *S.p.a. Firinu costruzioni*, con sede in Cagliari e stabilimento in Portovesme (Cagliari):

periodo: dal 3 marzo 1986 al 1° giugno 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 maggio 1986: dal 4 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Metallotecnica Sarda*, con sede in Cagliari e stabilimento in Portoscuso (Cagliari):

periodo: dal 10 febbraio 1986 al 10 maggio 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 ottobre 1982: dal 10 febbraio 1982;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Cobra Due* ora *Savinil* di Assemini (Cagliari):

periodo: dal 24 marzo 1986 al 27 settembre 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 26 marzo 1984;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Villavel*, con sede e stabilimento in Villacidro (Cagliari):

periodo: dal 10 febbraio 1986 al 10 agosto 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 luglio 1981: dal 16 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Villavel*, con sede e stabilimento in Villacidro (Cagliari):

periodo: dall'11 agosto 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 22 luglio 1981: dal 16 febbraio 1981;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Vetroceramica Turritana*, sede e stabilimento in Cagliari:

periodo: dall'8 gennaio 1986 all'8 luglio 1986;
causale: ristrutturazione aziendale;
prima concessione: dall'8 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Vetroceramica Turritana*, sede e stabilimento in Cagliari:

periodo: dal 9 luglio 1986 al 10 gennaio 1987;
causale: ristrutturazione aziendale;
prima concessione: dall'8 gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

27) *S.d.f. F.lli Dall'Argine*, con sede e stabilimento in Oristano:

periodo: dal 1° ottobre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 1° ottobre 1985;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Berera sud* di Bari:

periodo: dal 3 marzo 1986 al 31 agosto 1986;
causale: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986: dal 4 marzo 1985;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Adriatica industrie alimentari*, sede legale in Adelfia (Bari), stabilimento di Adelfia (Bari):

periodo: dal 5 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale;
prima concessione: dal 5 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

30) *S.p.a Adriatica industrie alimentari*, sede legale in Adelfia (Bari), stabilimento di Bitonto (Bari):

periodo: dal 4 giugno 1985 al 4 dicembre 1985;
causale: ristrutturazione aziendale;
prima concessione: dal 4 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

31) *S.p.a. Adriatica industrie alimentari*, sede legale in Adelfia (Bari), stabilimento di Bitonto (Bari):

periodo: dal 5 dicembre 1985 al 1° giugno 1986;
causale: ristrutturazione aziendale;
prima concessione: dal 4 giugno 1985;
pagamento diretto: si.

32) *S.p.a. I.M.P.E.* di Bari:

periodo: dal 9 dicembre 1985 al 18 maggio 1986;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 9 dicembre 1985;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. I.M.P.E.* di Bari, fallita il 19 maggio 1986:

periodo: dal 19 maggio 1986 al 16 novembre 1986;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 9 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

34) *S.p.a. Enopuglia*, con sede e stabilimento di Barletta (Bari):

periodo: dal 30 settembre 1985 al 30 marzo 1986;
causale: ristrutturazione aziendale;
prima concessione: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: no.

35) *S.p.a. Enopuglia*, con sede e stabilimento in Barletta (Bari):

periodo: dal 31 marzo 1986 al 28 settembre 1986;
causale: ristrutturazione aziendale;
prima concessione: dal 30 settembre 1985;
pagamento diretto: no.

36) *S.p.a. C.L.F.G.* di Bari, fallita in data 25 novembre 1985:

periodo: dal 25 novembre 1985 al 25 maggio 1986;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 25 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

37) *S.p.a. C.L.F.G.* di Bari, fallita in data 25 novembre 1985:

periodo: dal 25 maggio 1985 al 23 novembre 1986;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 25 novembre 1985;
pagamento diretto: si;
legge n. 301/79.

38) *S.p.a. Cestaro Rossi & C.*, sede legale e stabilimento di Bari:

periodo: dal 3 febbraio 1986 al 3 agosto 1986;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 3 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

39) *S.p.a. Cestaro Rossi & C.*, sede legale e stabilimento in Bari:

periodo: dal 4 agosto 1986 al 1° febbraio 1987;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 3 febbraio 1986;
pagamento diretto: si.

40) *S.n.c. Fina Finantonio & Figli* di Poggio Imperiale (Foggia):

periodo: dal 24 marzo 1986 al 21 settembre 1986;
causale: crisi aziendale;
prima concessione: dal 24 marzo 1986;
pagamento diretto: si.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)* della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

6A10021

MINISTERO DEL TESORO

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Cesena

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1986 è stato approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Cesena, con sede in Cesena (Forlì).

6A10129

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1986

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1986 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà tra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1985		138.124.705.905		
Gestione di bilancio	Entrate finali	200.483.458.458.074		— 123.991.136.747.871
	Spese finali		324.474.595.205.945	
	Rimborso di prestiti		44.487.676.313.017	
	Accensione di prestiti	128.934.200.847.699		
	TOTALE	329.417.659.305.773	368.962.271.518.962	— 39.544.612.213.189
Gestione di tesoreria	Debiti di tesoreria	1.661.098.585.665.416	1.610.411.395.973.741	+ 50.687.189.691.675
	Crediti di tesoreria	628.839.996.372.266	639.987.511.138.797	— 11.147.514.766.531
	TOTALE	2.289.938.582.037.682	2.250.398.907.112.538	+ 39.539.674.925.144
	TOTALE COMPLESSIVO	2.619.494.366.049.360	2.619.361.178.631.500	
Fondo di cassa al 30 novembre 1986			133.187.417.860	— 4.937.288.045
	TOTALE A PAREGGIO	2.619.494.366.049.360	2.619.494.366.049.360	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1985	Al 30 novembre 1986	VARIAZIONI (+ miglioramento — peggioramento)
Fondo di cassa	138.124.705.905	133.187.417.860	— 4.937.288.045
Crediti di tesoreria	187.330.445.302.534	198.477.960.069.065	+ 11.147.514.766.531
TOTALE	187.468.570.008.439	198.611.147.486.925	+ 11.142.577.478.486
Debiti di tesoreria	418.564.250.684.539	469.251.440.376.214	— 50.687.189.691.675
Situazione del Tesoro (+ attività; — passività)	— 231.095.680.676.100	— 270.640.292.889.289	— 39.544.612.213.189

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 novembre 1986: 1.081 (milioni di lire).

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del tesoro: SARCINELLI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 30 NOVEMBRE 1986

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
TITOLO I — Entrate tributarie	163.730.874.202.694 *				
TITOLO II - Entrate extra-tributarie	35.907.393.314.845 *				
ENTRATE CORRENTI	199.638.267.517.539 *	TITOLO I - Spese correnti	270.428.946.286.459	Risparmio pubblico	— 70.790.678 768 920 *
TITOLO III - Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	845.190.940.535 *	TITOLO II - Spese in conto capitale	54.045.648.919.486		
ENTRATE FINALI	200.483.458.458.074	SPESE FINALI	324.474.595.205.945	Saldo netto da finanziare (–) o da impiegare (+)	— 123.991.136 747.871
		TITOLO III Rimborso di prestiti	44.487.676.313.017		
ENTRATE FINALI	200.483.458.458.074	SPESE COMPLESSIVE	368.962.271.518.962	Ricorso al mercato	— 168.478.813 060 888
TITOLO IV Accensione di prestiti	128.934.200.847.699				
ENTRATE COMPLESSIVE	329.417.659.305.773	SPESE COMPLESSIVE	368.962.271.518.962	Saldo di esecuzione del bilancio	— 39.544 612 213 189

* Dato provvisorio

6A10173

BANCA

Situazione al

ATTIVO

Voce				
ORO				
I In cassa . . . L.			2.319.845.206.949	
II In deposito all'estero . . . »			22.939.264.273.144	25.259.109.480.093
CREDITI IN ORO (FECoM) . . . L.				8.800.640.785.733
CASSA. . . . »				34.018.163.107
RISCONTI E ANTICIPAZIONI				
I Risconto di portafoglio:				
– ordinario . . . L.		231.051.392.634		
ammassi . . . »		2.029.083.188.120	2.260.134.580.754	
II Anticipazioni:				
in conto corrente . . . L.		581.138.742.982		
a scadenza fissa . . . »		—		
di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974 . . . »		—	581.138.742.982	
III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione . . . L.			—	2.841.273.323.736
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI. . . . L.				—
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA				
I – ECU . . . L.			10.139.175.113.264	
II – Altre attività:				
– biglietti e divise. . . . L.		780.829.755		
– corrispondenti in conto corrente . . . »		387.764.527.034		
– depositi vincolati . . . »		1.771.044.420.559		
diverse . . . »		126.613.923.224	2.286.203.700.572	12.425.378.813.836
CREDITI IN DOLLARI (FECoM) . . . L.				1.338.534.443.150
UFFICIO ITALIANO CAMBI				
I – Conto corrente ordinario (saldo debitore) . . . »			13.817.355.735.813	
II — Conti speciali . . . »			3.149.727.403.049	16.967.083.138.862
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO . . . L.				—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore) . . . »				56.624.502.248.273
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . »				792.878.116.637
TITOLI DI PROPRIETÀ				
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:				
in libera disponibilità. . . . L.		65.078.787.371.066		
– per investimento delle riserve statutarie . . . »		400.398.194.183		
– per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		941.297.815.261	66.420.483.380.510	
II Titoli di società ed enti:				
per investimento delle riserve statutarie . . . L.		662.407.143.716		
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »		1.028.742.703.841	1.691.149.847.557	
III Azioni e partecipazioni:				
di società ed enti controllati:				
a) per investimento delle riserve statutarie. . . . L.	516.914.834			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	110.316.698.239	110.833.613.073		
di società ed enti collegati:				
a) per investimento delle riserve statutarie. . . . L.	9.330.958.015			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	23.481.958.959	32.812.916.974		
di altre società ed enti:				
a) per investimento delle riserve statutarie. . . . L.	146.752.990.882			
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »	161.393.742.057	308.146.732.939	451.793.262.986	68.563.426.491.053
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C. . . . L.				500.000.000.000
IMMOBILI				
I – Ad uso degli uffici . . . L.			1.550.836.996.036	
II – Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*) . . . »			185.254.617.729	1.736.091.613.765
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*). . . . L.				23.906.929.851
MOBILI E IMPIANTI				
I — Mobili . . . L.			69.936.726.084	
II – Impianti . . . »			127.334.769.238	
III — Monete e collezioni . . . »			307.195.088	197.578.690.410
PARTITE VARIE				
I — Biglietti banca in fabbricazione . . . L.			—	
II — Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:				
— completati. . . . L.		43.241.026.355		
— in allestimento . . »		8.190.009.238	51.431.035.593	
III – Debitori diversi . . . L.			66.943.632.147	
IV — Altre . . . »			873.723.536.320	992.098.204.060
RATEI. . . . L.				1.352.177.331.976
RISCONTI . . . »				—
SPESE DELL'ESERCIZIO. . . . »				8.446.808.665.499
L.				206.895.506.440.041
CONTI D'ORDINE				
I – Titoli ed altri valori:				
— a garanzia . . . L.		3.717.491.064.170		
— altri . . . »		687.521.011.031.019	691.238.502.095.189	
II – Depositari di titoli e valori:				
— interni . . . L.		—		
— esteri . . . »		875.439.167.847	875.439.167.847	
III – Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione . . . L.			2.186.856.669.143	
IV – Debitori per titoli da ricevere (n/s vendite a termine) . . . »			5.517.000.000.000	
V — Titoli da ricevere (n/s acquisti a termine) . . . »			—	
VI — Debitori per valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):				
— interni . . . L.		—		
— esteri . . . »		1.744.500.000.000	1.744.500.000.000	
VII — Valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine) . . . L.			1.744.500.000.000	
VIII – Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali . . . »			469.319.054.705	703.776.116.986.884
TOTALE . . . L.				910.671.623.426.925

(*) T.Q.P. = Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

6A10174

D'ITALIA

30 novembre 1986

PASSIVO

Voce			Importi parziali	Totali
CIRCOLAZIONE			L.	45.773.474.864.000
VAGLIA CAMBIARI			»	639.468.008.273
ALTRI DEBITI A VISTA				
I — Ordini di trasferimento		L.	130.000.000	
II — Altri		»	6.121.734.166	6.251.734.166
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE LIBERI			L.	1.005.730.886.291
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO			»	—
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA			»	27.713.420.302
DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE				
I — Ai fini della riserva bancaria obbligatoria		L.	83.710.239.013.472	
II — A garanzia emissione assegni circolari e assegni bancari a copertura garantita		»	53.391.360	
III — Conti vincolati investimenti all'estero		»	20.466.787.342	
IV — Società costituende		»	20.327.807.544	
V — Per debordo del massimale sugli impieghi		»	4.668.968.000	
VI — Altri		»	99.527.594.356	83.855.283.562.074
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C.			L.	—
CONTI DELL'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C.			»	3.149.727.403.049
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO				
I — Depositi in valuta estera		L.	1.856.894.573	
II — Conti dell'estero in lire		»	146.857.118.162	148.714.012.735
DEBITI IN ECU (FECoM)			L.	10.139 175.228.883
UFFICIO ITALIANO CAMBI — Conto corrente ordinario (saldo creditore)			»	—
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore)			»	—
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO			»	201.119.823.382
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)				
I — Di riserva per adeguamento valutazione oro		L.	30.297.757.153.158	
II — Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana		»	1.200.795.276.401	
III — Svalutazione portafoglio		»	234.919.178.078	
IV — Oscillazione cambi		»	1.599.969.976.261	
V — Oscillazione titoli		»	3.245.059.095.132	
VI — Copertura perdite eventuali		»	2.403.006.748.480	
VII — Assicurazione danni		»	642.691.685.925	
VIII — Ricostruzione immobili		»	1.352.335.650.099	
IX — Rinnovamento impianti		»	326.250.000.000	
X — Imposte		»	999.687.499.241	
XI — A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale		»	2.515.333.000.000	
XII — Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati		»	590.129.469	
XIII — Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto		»	105.602.273	44.818.500.994.517
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI			L.	354.313.430.288
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI			»	62.819.409.324
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI			»	117.410.172.337
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI			»	23.382.366.736
PARTITE VARIE				
I — Creditori diversi		L.	701.499.436.742	
II — Altre		»	4.361.022.628.509	5.062.522.065.251
RATEI			L.	125.832.917.621
RISCONTI			»	—
CAPITALE SOCIALE			»	300.000.000
FONDO DI RISERVA ORDINARIO			»	617.629.453.674
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO			»	647.145.009.377
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72			»	1.304.000.000.000
UTILE NETTO DA RIPARTIRE			»	—
RENDITE DELL'ESERCIZIO			»	8.814.991.677.761
			L.	206.895.506.440.041
CONTI D'ORDINE				
I — Depositanti di titoli e altri valori		L.	691.238.502.095.189	
II — Titoli e valori presso terzi		»	875.439.167.847	
III — Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto		»	2.186.856.669.143	
IV — Titoli da consegnare (n/s vendite a termine)		»	5.517.000.000.000	
V — Creditori per titoli da consegnare (n/s acquisti a termine)		»	—	
VI — Valute e lire da consegnare (n/s vendite a termine)		»	1.744.500.000.000	
VII — Creditori per valute e lire da consegnare (n/s acquisti a termine):				
— interni	L.			
— esteri	» 1.744.500 000.000		1.744 500.000.000	
VIII — Ammortamenti fiscali evidenza		L	469.319.054.705	703.776.116.986.884
			TOTALE . . . L	910.671.623.426.925

Il ragioniere generale: GIANNOCCOLI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a undici posti, elevati a tredici, di ragioniere o segretario nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, in data 23 dicembre 1986, pubblica il decreto ministeriale 4 dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre stesso anno, registro n. 41 Tesoro, foglio n. 218, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a undici posti, elevati a tredici, di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 27 aprile 1985.

6A10113

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a dieci posti, elevati a dodici, nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 1 al Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, in data 23 dicembre 1986, pubblica il decreto ministeriale 5 dicembre 1986, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre stesso anno, registro n. 41 Tesoro, foglio n. 299, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a dieci posti, elevati a dodici, nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 24 giugno 1985.

6A10112

MINISTERO DELLE FINANZE

Aumento, da quattordici a ventitre, del numero dei posti del concorso a segretario nella carriera di concetto dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1985, registro n. 71 Finanze, foglio n. 293, con il quale è stato bandito il concorso, per esami, a quattordici posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza, indetto in applicazione dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 20 del 25 gennaio 1986);

Considerato che attualmente risultano disponibili nove posti peraltro già autorizzati ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con decreti 12 novembre 1983 e 31 maggio 1984, registrati alla Corte dei conti rispettivamente il 20 gennaio 1984, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 263 e 12 luglio 1984, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 311;

Considerato altresì l'urgente necessità di conferire i suddetti nove posti per sopperire ad inderogabili esigenze di servizio;

Considerato che il numero dei candidati (circa trecentoquarantanove) che hanno sostenuto la prova scritta del concorso in parola offre comunque ampia possibilità di selezione;

Decreta:

I posti di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione centrale e delle intendenze di finanza messi a concorso con decreto ministeriale 10 ottobre 1985, indicato nelle premesse, sono aumentati da quattordici a ventitre e ripartiti fra le regioni sottoindicate nel modo seguente:

Piemonte	posti	3
Liguria	»	1
Lombardia	»	3
Veneto	»	3
Provincia autonoma di Trento	»	1
Emilia-Romagna	»	2
Toscana	»	2
Lazio	»	6
Puglia	»	1
Sicilia	»	1

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 novembre 1986

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1986
Registro n. 64 Finanze, foglio n. 210

6A10074

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Rideterminazione del numero dei posti per i concorsi di accesso alla qualifica di primo dirigente amministrativo, di cui al quadro *A* della tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

IL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali dello Stato;

Veduta la legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Veduto il decreto ministeriale 13 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 1984 (registro n. 68, foglio n. 123) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 21 novembre 1984, con il quale, fra l'altro, in previsione dei posti disponibili al 31 dicembre 1984, furono banditi i seguenti concorsi di accesso alla qualifica di primo dirigente nel ruolo della carriera dirigenziale amministrativa di cui al quadro *A* della tabella IX annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 ed in particolare:

a) un concorso speciale, per esami, per due posti;
b) un corso-concorso di formazione dirigenziale, per due posti;
c) un concorso pubblico, per titoli e per esami, per un posto.

Considerato che dalla data di emanazione del citato bando di concorso, alla data del 31 dicembre 1984, si sono in effetti resi disponibili nella summenzionata carriera dirigenziale amministrativa a sette posti anziché cinque;

Considerato, altresì, che è necessario rideterminare il numero dei posti per le tre procedure concorsuali da conferire, ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 40% mediante concorso speciale, per esami, del 40% per corso-concorso di formazione dirigenziale e del 20% mediante concorso pubblico, per titoli ed esami;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 6 della legge n. 301/84 per l'anno 1984 il numero dei posti destinati ai concorsi di cui alle premesse è rideterminato nel modo seguente:

a) concorso speciale, per esami, per tre posti, anziché due;
b) corso-concorso di formazione dirigenziale per tre posti, anziché due;
c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1986

Il Ministro: FALCUCCI

Registrato alla Corte dei conti addì 20 dicembre 1986
Registro n. 89 Istruzione, foglio n. 384

6A10110

Diario delle prove di esame del concorso pubblico a due posti di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università della Basilicata - Potenza, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 121, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 339 dell'11 dicembre 1984, si svolgeranno presso l'Università degli studi della Basilicata - via Nazario Sauro n. 85 - Potenza, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 gennaio 1987, ore 9;
seconda prova scritta: 17 gennaio 1987, ore 9.

6A10111

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie generali dei concorsi per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale per il conferimento di otto posti di primo dirigente per la carriera amministrativa di cui al quadro *A* della tabella IX del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 43-44, parte II, del 23-30 ottobre 1986, sono stati pubblicati i decreti ministeriali rispettivamente del 24 luglio 1986 (cinque posti disponibilità 31 dicembre 1983) e del 25 luglio 1986 (tre posti disponibilità 31 dicembre 1984) di approvazione delle due graduatorie per l'ammissione alla frequenza del corso di formazione dirigenziale organizzato dalla scuola superiore della pubblica amministrazione, indetti con decreto ministeriale 13 agosto 1984 e rispettivamente cinque posti disponibili al 31 dicembre 1983 e tre posti disponibili al 31 dicembre 1984.

6A10108

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto ministeriale riguardante la designazione alla frequenza del corso di formazione dirigenziale per un posto di primo dirigente per i servizi di ragioneria, disponibilità 1984.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 43-44, parte II, del 23-30 ottobre 1986, è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 settembre 1986 riguardante la designazione del dott. Tortora Pietro alla frequenza del corso organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione in sostituzione del dott. Masia Antonello, rinunziatario.

6A10109

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Reggio Calabria

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 ottobre 1980 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Reggio Calabria;

Visto il decreto ministeriale in data 22 gennaio 1982 modificato parzialmente con successivi decreti del 4 maggio 1982, 14 febbraio 1983, 7 marzo 1986 e 30 ottobre 1986, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Reggio Calabria, nell'ordine appresso indicato:

1)	Giglio Francesco	punti	138,192	su 174
2)	La Placa Cataldo	»	134,286	»
3)	Boianelli Fernando	»	131,027	»
4)	Patriarca Emilio	»	130,487	»
5)	D'Angelo Domenico	»	130,038	»
6)	Quintino Carlo	»	126,114	»
7)	La Rocca Pietro	»	125,142	»
8)	Scorza Saverio	»	125,007	»
9)	Matarese Francesco	»	124,827	»
10)	Panuccio Rocco	»	122,146	»
11)	Inzerilli Michelangelo	»	120,666	»
12)	Lauria Rocco	»	119,940	»
13)	Gambassi Enrico	»	119,599	»
14)	Gotelli Giorgio	»	119,240	»
15)	Pecora Vito	»	119,207	»
16)	Ciccone Saverio	»	118,904	»
17)	Frisullo Vincenzo	»	118,143	»
18)	Lucchini Lino	»	118,129	»
19)	Marazzina Felice	»	117,583	»
20)	Rizzo Guido	»	117,142	»
21)	Gigliotti Giovanni	»	114,606	»
22)	Castellaneta Nicola	»	114,225	»
23)	Fisicaro Antonio	»	114,023	»
24)	Nardelli Antonio	»	113,534	»
25)	Nitti Gabriele	»	112,439	»
26)	Paoluzzi Remo	»	112,436	»
27)	Pesente Elio	»	112,214	»
28)	Patriarca Mario	»	111,961	»
29)	Aprile Pietro Maria	»	111,693	»
30)	Galatro Vittorio	»	111,310	»
31)	Converti Carlo	»	111,282	»
32)	Muriana Giuseppe	»	111,005	»
33)	Caldarella Antonino	»	110,467	»
34)	Domina Mariano	»	110,203	»
35)	Caccavale Antonio	»	109,968	»
36)	Caruso Michele	»	109,949	»

37) Brun Flavio	punti	108,470	su 174
38) Zappalorto Flavio	»	108,373	»
39) Mingolla Aldo	»	107,974	»
40) Caleffi Esterino	»	107,696	»
41) Carlomagno Michele	»	107,632	»
42) Scherillo Antonio	»	107,293	»
43) Federici Glauco	»	107,128	»
44) Contini Graziano	»	105,632	»
45) Coniglione Sebastiano	»	105,061	»
46) Mileti Giuseppe	»	104,327	»
47) Marinelli Gaspero	»	103,881	»
48) Costardi Felice	»	103,582	»
49) Porretta Salvatore	»	102,720	»
50) Pipia Giuseppe	»	102,586	»
51) Barbara Francesco	»	102,501	»
52) Totaro Francesco	»	101,842	»
53) Puglisi Domenico	»	101,154	»
54) Amico Salvatore	»	100,891	»
55) Calabrò Nicola	»	100,857	»
56) Capuano Rosario	»	100,509	»
57) Velardita Francesco	»	100,108	»
58) Alba Calogero	»	99,466	»
59) Accogli Italo	»	99,217	»
60) Di Massa Pelino	»	99,204	»
61) Licata Antonio	»	98,957	»
62) Luzzi Francesco	»	98,762	»
63) Pavonelli Giuseppe	»	97,088	»
64) La Candia Michele	»	96,558	»
65) Chittaro Mario	»	96,148	»
66) Luchetti Loreto	»	95,482	»
67) Nigri Mario	»	95,111	»
68) Dragotto Antonino	»	94,824	»
69) Bruni Ugo	»	94,675	»
70) Scalia Giuseppe	»	93,693	»
71) Benevole Romano	»	90,299	»
72) Priolo Vincenzo	»	79,196	»
73) Fontana Antonino	»	70,041	»
74) Rasola Luciano	»	63,636	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1986

p. *Il Ministro:* CIAFFI

6A10076

CORTE DEI CONTI

Graduatoria generale del concorso, per esami, a otto posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva da destinare agli uffici con sede in Firenze.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto presidenziale 18 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 dell'8 novembre 1971, con il quale sono stati stabiliti i nuovi programmi degli esami di ammissione e di passaggio nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva della Corte dei conti;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1985, n. 555;

Visto il proprio decreto in data 28 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 1985, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a sei posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva da destinare agli uffici con sede in Firenze;

Visto il proprio decreto in data 24 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 7 aprile 1986, di aumento da sei a otto posti messi a concorso;

Visto il proprio decreto in data 3 giugno 1985, di nomina della commissione esaminatrice del concorso medesimo;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito e degli atti formati dalla commissione stessa;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per esami, a otto posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti da destinare agli uffici con sede in Firenze, di cui ai decreti presidenziali 28 dicembre 1984 e 24 gennaio 1986:

1) Todaro Francesco	punti	26,10
2) Napolitani Maria Antonietta	»	25,10
3) Galasso Mariapaola	»	24,50
4) Alessi Luisa	»	23,50
5) Sacchetti Laura	»	23,40
6) Russo Piera	»	23,20
7) Parigi Giovanni	»	23,10
8) Santoni Beatrice	»	23,00
9) Silenzi Marina	»	22,80
10) D'Angeli Maria	»	22,70
11) Campolongo Emilio	»	22,60
12) Zezza Giuseppe	»	22,50
13) Capozzi Alfonso	»	22,30
14) Grazzini Angela	»	22,25
15) Fancelli Michela	»	22,20
16) Croppi Simona	»	22,10
17) Caterino Stefania Anna (disoccupata dal 30 aprile 1979)	»	22,00
18) Zingoni Serenella (coniugata con un figlio)	»	22,00
19) Trallori Annamaria	»	21,90
20) Calvani Laura	»	21,70
21) Bertinetti Barbanti Dora	»	21,60
22) Tirilli Elena	»	21,55
23) Pratesi Elisabetta	»	21,50

24) Ranieri Francesco	punti	21,40
25) Lorenzi Antonella	»	21,30
26) Torsoli Silvia	»	21,20
27) Volpi Lucia	»	21,10
28) Poggiolini Cecchi Donatella	»	20,95
29) Maestrucci Adolfo	»	20,90
30) Bianchi Claudia	»	20,80
31) Alberti Simonetta	»	20,70
32) Bargigli Andrea	»	20,60
33) Torrini Sabrina	»	20,50
34) Rizzo Assunta	»	20,30
35) Tavano Emilia	»	20,25
36) Boarelli Sandro (figlio di invalido di guerra e invalido civile)	»	20,20
37) Fontani Alessandro	»	20,20
38) Marcelli Roberta (disoccupata dal 29 ottobre 1985)	»	20,10
39) Toni Simona	»	20,10
40) Pastore Enrico (disoccupato dal 26 luglio 1983)	»	20,00
41) Di Rosa Maria Gabriella (ha prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato)	»	20,00
42) Fani Cristina	»	20,00
43) Librenti Antonella	»	19,95
44) Braccini Paola	»	19,90
45) Cappelli Gianna	»	19,80
46) Meucci Antonella	»	19,70
47) Tilesi Daniela	»	19,60
48) Cecilia Valeria (nata il 25 gennaio 1964)	»	19,50
49) Tirinnanzi Massimo (nato il 5 dicembre 1964)	»	19,50
50) D'Andrea Igino Roberto (disoccupato dall'8 febbraio 1985)	»	19,30
51) Fibbi Stefania (ha prestato lodevole servizio nell'Amministrazione dello Stato)	»	19,30
52) Quirini Cecchini Liviana	»	19,20
53) Biagioni Francesca	»	19,00

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto nel seguente ordine sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i candidati:

1) Todaro Francesco;
2) Napolitani Maria Antonietta;
3) Galasso Mariapaola;
4) Alessi Luisa;
5) Sacchetti Laura;
6) Russo Piera;
7) Parigi Giovanni;
8) Santoni Beatrice.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine, i candidati:

1) Silenzi Marina;
2) D'Angeli Maria;
3) Campolongo Emilio;
4) Zezza Giuseppe;
5) Capozzi Alfonso;
6) Grazzini Angela;
7) Fancelli Michela;
8) Croppi Simona;
9) Caterino Stefania Anna;
10) Zingoni Serenella;
11) Trallori Annamaria;
12) Calvani Laura;
13) Bertinetti Barbanti Dora;
14) Tirilli Elena;
15) Pratesi Elisabetta;
16) Ranieri Francesco;
17) Lorenzi Antonella;
18) Torsoli Silva;
19) Volpi Lucia;
20) Poggiolini Cecchi Donatella;
21) Maestrucci Adolfo;
22) Bianchi Claudia;
23) Alberti Simonetta;
24) Bargigli Andrea;
25) Torrini Sabrina;
26) Rizzo Assunta;
27) Tavano Emilia;
28) Boarelli Sandro;
29) Fontani Alessandro;
30) Marcelli Roberta;
31) Toni Simona;
32) Pastore Enrico;
33) Di Rosa Maria Gabriella;
34) Fani Cristina;
35) Librenti Antonella;
36) Braccini Paola;
37) Cappelli Gianna;
38) Meucci Antonella;
39) Tilesi Daniela;
40) Cecilia Valeria;
41) Tirinnanzi Massimo;
42) D'Andrea Igino Roberto;
43) Fibbi Stefania;
44) Quirini Cecchini Liviana;
45) Biagioni Francesca.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo di questa Corte per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1986

Il Presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1986
Registro n. 12 Presidenza, foglio n. 200

6A10075

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Aumento, da sedici a ventidue, del numero dei posti del concorso a procuratore dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il proprio decreto in data 14 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 1985, registro n. 9 Presidenza, foglio n. 389, con il quale è stato indetto un concorso, per esame teorico pratico, a sedici posti di procuratore dello Stato;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, recante modifiche all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Considerato che nel ruolo degli avvocati e procuratori dello Stato si sono resi disponibili altri posti che possono essere conferiti mediante concorso nella qualifica di procuratore;

Ritenuta l'opportunità di elevare da sedici a ventidue i posti messi a concorso con il citato decreto, per sopperire alle esigenze di servizio;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Decreta:

Il numero dei posti di procuratore dello Stato alla prima classe di stipendio messi a concorso con il proprio decreto 14 ottobre 1985 citato nelle premesse, è elevato da sedici a ventidue.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 3 dicembre 1986

L'avvocato generale: MANZARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1986
Registro n. 12 Presidenza, foglio n. 70

6A10114

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di assistente medico di geriatria - area di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 25

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 25 - S. Giorgio di Piano (Bologna) per la copertura ad un posto di assistente medico di geriatria - area di medicina, a tempo pieno, presso l'unità sanitaria locale n. 25.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 143 del 3 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in S. Giorgio di Piano (Bologna).

6A10115

REGIONE LOMBARDIA

Concorso a due posti di operatore professionale collaboratore - assistente sanitario, presso l'unità sanitaria locale n. 75/19

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di operatore professionale collaboratore - assistente sanitario, presso l'unità sanitaria locale n. 75/19.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 49 del 3 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'U.S.L. in Milano.

6A10116

REGIONE LIGURIA

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 15

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore presso l'unità sanitaria locale n. 15.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 51 del 17 dicembre 1986.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Genova.

6A10117

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 299 del 27 dicembre 1986, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

Azienda municipalizzata servizi - Ancona: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di impiegato d'ordine, gruppo V.

Amministrazione istituto di cura e di riposo Giovanni XXIII ed oo.pp. annesse, in Bologna: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dietista.

Istituto zooprofilattico sperimentale delle regioni Lazio e Toscana - Ente sanitario di diritto pubblico - Roma: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ragioniere, livello V, riservato alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Comunicato relativo all'avviso di vacanza del posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento per la disciplina civiltà greca, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova. (Avviso di vacanza pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 dell'11 dicembre 1986).

L'avviso di vacanza citato in epigrafe, riguardante il posto di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento per la disciplina «Civiltà greca», presso l'Università di Genova, riportato alla pagina 21 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è stato rettificato nel senso che invece della «*Facoltà di lettere e filosofia*» trattasi della «*Facoltà di magistero*».

6A10120

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
C.I.D.E. - S.r.l.
Piazza Roma, 9
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

	1986	1987
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L. 90.000	L. 100.000
- semestrale	L. 50.000	L. 55.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L. 180.000	L. 200.000
- semestrale	L. 100.000	L. 110.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L. 20.000	L. 22.000
- semestrale	L. 12.000	L. 13.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L. 75.000	L. 82.000
- semestrale	L. 40.000	L. 44.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L. 20.000	L. 22.000
- semestrale	L. 12.000	L. 13.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:		
- annuale	L. 285.000	L. 313.000
- semestrale	L. 160.000	L. 172.000
- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili		
Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 600	L. 700
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali*, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

	1986	1987
Abbonamento annuale	L. 45.000	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

	1986	1987
Abbonamento annuale	L. 25.000	L. 28.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 2.500	L. 2.800

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

	1986	1987
Abbonamento annuale	L. 82.000	L. 90.000
Abbonamento semestrale	L. 45.000	L. 50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 600	L. 700

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221